

Accordo per «classe». La quota deve superare il 50%

Ristrutturazione con le banche se l'indebitamento è alto

L'impresa che abbia **debiti verso intermediari finanziari** in misura non inferiore alla metà del suo indebitamento complessivo può dar corso al nuovo **accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari**, disciplinato dall'articolo 182-septies della legge fallimentare, introdotto dal decreto fallimenti.

L'accordo costituisce una variante dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis della legge fallimentare, da cui si differenzia per il presupposto applicativo, vale a dire per il fatto che l'impresa abbia, appunto, un prevalente indebitamento verso le banche.

La nuova norma stabilisce dunque che l'accordo può individuare una o più categorie tra i creditori di cui all'articolo 182-septies, comma 1, della legge fallimentare (vale a dire le banche e gli intermediari finanziari) che fra loro abbiano omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici.

In tal caso, con il ricorso per ottenere l'omologazione, il debitore può domandare che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori appartenenti alla medesima categoria ma non aderenti all'accordo, purché:

tutti i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede; e:

i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all'accordo rappresentino il 75% dei crediti della categoria.

Ne consegue dunque che, se all'interno di una categoria (della quale, come già rilevato, possono far parte solo banche e intermediari finanziari) l'accordo sia approvato da almeno il 75% dei creditori, esso vincola anche i creditori dissenzienti appartenenti alla medesima categoria. Si tratta, in altri termini, di una assai rilevante deroga ai principi contrattuali "generali" (sanciti dagli articoli 1372 e 1411 del Codice civile, per i quali il contratto ha effetto solo tra le parti che lo stipulano e gli effetti del contratto verso i terzi si producono soltanto se questi li accettano), dettata appunto al fine di permettere il pratico funzionamento di questo nuovo istituto.

Circa il numero dei creditori necessario per l'approvazione dell'accordo, trova comunque applicazione la regola generale contenuta nell'articolo 182-bis, comma 1, della legge fallimentare, per il quale l'accordo di ristrutturazione dei debiti può essere stipulato dal debitore con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, a condizione che l'accordo assicuri l'integrale pagamento dei creditori estranei all'accordo.

Occorre notare che, con riguardo al calcolo di tale soglia, la legge di conversione ha cancellato la disposizione (contenuta nell'originario testo del decreto legge) secondo cui i creditori ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo dovevano essere considerati aderenti all'accordo ai fini del raggiungimento della soglia del 60%; in altre parole, fermo restando che l'accordo è vincolante per i creditori dissenzienti all'interno della categoria considerata, è comunque necessario che i creditori consenzienti rispetto all'accordo rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti in questione.

La posizione dei creditori dissenzienti che subiscono l'estensione degli effetti del concordato risulta comunque diversa da quella degli "ordinari" creditori estranei all'accordo: infatti, fermo restando che l'accordo di ristrutturazione, una volta omologato, vincola tutti i creditori anteriori e impedisce l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive individuali, la tutela dei creditori "ordinari" dissenzienti è data dalla regola che impone l'integrale pagamento dei creditori estranei all'accordo.

Invece, i "dissenzienti di categoria" di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari sono vincolati alle pattuizioni raggiunte in seguito alle trattative condotte nel corso del procedimento che, se approvate dalla maggioranza del 75% dei creditori

IL REQUISITO La strada è percorribile se vota a favore il 75 per cento degli intermediari finanziari coinvolti nella crisi

appartenenti alla stessa categoria, non necessariamente prevedono l'integrale soddisfacimento dei crediti di tale categoria di creditori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A.Bu.